



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 203

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 48 DEL 31-12-2018

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio amministratori per sedute Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Spada Egildo

Il responsabile area amministrativa

Vista la richiesta di rimborso delle spese di viaggio presentata dal consigliere comunale Piergentili Piero Romano, prot. n.2718 del 11.12.2018;

Visto l'art. 84, 3 comma che testualmente recita: *"Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*.

Vista la Delibera della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 38/SEZAUT/2016 del 29.12.2016 che espressamente prevede che *"La spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l'oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l'estrema disagiatezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all'effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione. Va inoltre rilevato che, con l'art. 5 del medesimo d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo comma della norma in esame, eliminando il riferimento alla possibilità di erogare rimborsi in misura forfettaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente sostenute per missioni istituzionali. Non è, invece, intervenuto sul terzo comma del medesimo articolo (che, pure, disciplina il rimborso delle spese di viaggio) e quindi, per tale fattispecie, non*

può ritenersi implicitamente abrogato l'art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, il quale prevede che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. Il ricorso al predetto parametro normativo non appare, invero, lesivo del principio di effettività della spesa. Con il rimborso in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, il percipiente verrebbe ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, che è stata "effettivamente sostenuta". La predetta modalità di rimborso non costituisce un'indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (nonché ritenuta congrua dal legislatore) del rimborso in mancanza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore. Siffatta interpretazione deve comunque ritenersi applicabile alle sole ipotesi rientranti nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 84 più volte citato. Deve ricorrere, pertanto, una spesa sostenuta dall'amministratore locale per il rimborso dei viaggi necessari all'esercizio del proprio mandato.

Considerato che, come da documentazione fornita dal consigliere Piergentili, nessun mezzo pubblico raggiunge da Perugia, ove lo stesso è residente, la sede del Comune di Poggiodomo con corsa di andata e ritorno compatibile in giornata con le convocazioni del consiglio comunale tenutesi fino ad oggi, si rende necessario provvedere al pagamento delle spese di viaggio, come riportato nel prospetto allegato;

Visto le determine:

- N. 07 del 05/02/2014
- N. 71 del 24/12/2015
- N. 30 del 28/11/2017
- N.30 del 04/07/2018

Con le quali si è provveduto a liquidare parte del rimborso spettante al Consigliere Piergentili P.Romano per spese di viaggio sostenute per le convocazioni del consiglio Comunale;

Visto che alla data del 31/12/2018 risultano ancora da rimborsare spese di viaggio amministratori per sedute di Consiglio Comunale per Euro 627,60 come da prospetto allegato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 21/04/2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018-2020;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 627,60 al cap. 10/6 cod. bilancio 01.01-1.03.02.02.001 previsto per "RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATORI, COMPONENTI COMMISSIONI", del bilancio di previsione 2018-2020, secondo il prospetto allegato al presente atto;
2. Di liquidare la somma suddetta a favore del consigliere comunale Piergentili Piero Romano;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spada Egildo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019
Lì 19-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spada Egildo